

FONDO DI GARANZIA PER IL CREDITO AL COMMERCIO ED AL TURISMO LECCHESE SOC. COOP. (in breve ASCOMFIDI LECCO)Con sede legale in **Lecco – 23900 Via Roma, 51**Telefono **0341 /286167**E-mail: **info@fondodigaranzialecco.it**sito internet: **www.fondodigaranzialecco.it**Iscrizione al Registro Imprese di **Lecco: n. 83006740134** REA: **LC 156065**Codice Fiscale **83006740134** Partita I.V.A.: n. **01720020138**Iscrizione Albo Coop. a Mutualità Prevalente n. **A133378**Numero di iscrizione all'elenco della Banca d'Italia di cui all'art. 155, comma 4, del D. Lgs. n. 385/93 (Tub): **27396****CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DA ASCOMFID LECCO**

L'attività di **Fondo di Garanzia per il Credito al Commercio ed al Turismo Lecchese Soc. Coop.** (di seguito **Ascomfidi Lecco**) consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico, volte a favorire il finanziamento a breve, medio o lungo termine delle micro, piccole e medie imprese socie (di seguito **Imprese Socie**) da parte di Intermediari Bancari e Finanziari convenzionati (di seguito **Intermediari convenzionati**).

A tal fine Ascomfidi Lecco pone in essere accordi di Convenzione con Intermediari Bancari e Finanziari, finalizzati al reperimento delle migliori opportunità e condizioni di finanziamento per le proprie Imprese Socie.

La garanzia viene rilasciata da Ascomfidi Lecco per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte dell'Intermediario convenzionato. In altri termini, il finanziamento richiesto dall'Impresa Socia configura l'obbligazione principale, di cui Ascomfidi Lecco garantisce l'adempimento. Se tale obbligazione, pertanto, non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

La garanzia mutualistica è concessa da Ascomfidi Lecco, secondo le Convenzioni in vigore, di norma in misura pari al 50% del finanziamento bancario ottenuto dall'Impresa Socia. In presenza di particolari *plafond* di operatività, la garanzia di Ascomfidi Lecco può essere concessa in misura superiore al 50%, ma non oltre di norma l'80% del finanziamento.

Nel caso in cui l'Impresa Socia – ossia il debitore principale – risulti inadempiente, l'Intermediario convenzionato procederà all'escussione del debito. In dipendenza della garanzia rilasciata e ricorrendo le condizioni di Convenzione stipulate con Intermediari Bancari e Finanziari, Ascomfidi Lecco pagherà le somme che l'intermediario convenzionato richiama in caso di inadempimento dell'obbligato principale; l'intermediario convenzionato esperirà le iniziative e le procedure esecutive volte al recupero del credito nei confronti del debitore principale e/o di eventuali coobbligati, accreditando successivamente la quota di spettanza Ascomfidi Lecco.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA GARANZIA CONCESSA DA ASCOMFID LECCO

Le prestazioni di garanzia per le Imprese Socie di Ascomfidi Lecco sono regolate dalle seguenti condizioni economiche MASSIME APPLICABILI:

- a) A fronte di finanziamenti chirografari a medio/lungo termine:
 - TASSA DI AMMISSIONE: € 150,00 da versare alla richiesta di iscrizione a Socio della Cooperativa, di cui € 50,00 quale quota di ammissioni a Socio/Capitale, € 100,00 quali diritti amministrativi di ammissione a Socio;
 - QUOTA DI CAPITALE SOCIALE: 3% della somma erogata per i finanziamenti chirografari con garanzia al 20%. In caso di aumento di garanzia al 50% la percentuale delle quote sarà del 5%;
 - SPESE DI ISTRUTTORIA: pari allo 0,30% dell'importo erogato con un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 500,00;
 - CORRISPETTIVO FIDEJUSSORIO: commissione massima pari allo 1,60% annuo dell'importo garantito.
- b) A fronte di aperture di credito in conto corrente o altre forme autoliquidanti:
 - TASSA DI AMMISSIONE: € 150,00 da versare alla richiesta di iscrizione a Socio della Cooperativa, di cui € 50,00 quale quota di ammissioni a Socio/Capitale, € 100,00 quali diritti amministrativi di ammissione a Socio;
 - QUOTA DI CAPITALE SOCIALE: 2% dell'importo erogato all'Impresa Socia di Ascomfidi Lecco;
 - SPESE DI ISTRUTTORIA: pari allo 0,30% dell'importo erogato con un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 500,00;
 - CORRISPETTIVO FIDEJUSSORIO: commissione annua massima del 3% dell'importo garantito.
- c) A fronte di finanziamenti a medio/lungo termine con garanzia ipotecaria:
 - TASSA DI AMMISSIONE: € 150,00 da versare alla richiesta di iscrizione a Socio della Cooperativa, di cui € 50,00 quale quota di ammissioni a Socio/Capitale, € 100,00 quali diritti amministrativi di ammissione a Socio;
 - QUOTA DI CAPITALE SOCIALE: fino all'importo erogato di € 250.000,00 verrà trattenuta una percentuale di quote pari al 3%; per la somma eccedente l'importo di € 250.000,00 e fino al massimo di € 500.000,00 le quote saranno pari al 2%; per la somma eccedente l'importo € 500.000,00 le quote saranno pari al 1%;
 - SPESE DI ISTRUTTORIA: pari allo 0,30% dell'importo erogato con un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 500,00;
 - CORRISPETTIVO FIDEJUSSORIO: con durata sino a 20 anni una commissione massima pari allo 0,55% annuo dell'importo garantito.

La Quota Sociale minima, ai sensi del vigente Regolamento, deve essere versata all'atto della presentazione della domanda di iscrizione alla Cooperativa Fidi. La Quota di Capitale Sociale, il costo incremento Fondo Rischi Garanzie Prestate, i diritti di segreteria e il Corrispettivo Fidejussorio, devono essere versati al momento del perfezionamento (erogazione) del finanziamento assistito da Ascomfidi Lecco.

Nel caso di allungamento e/o sospensione dell'operazione, verrà applicata una commissione di garanzia aggiuntiva atta a remunerare il rischio legato all'estensione della garanzia pari allo 0,15% annuo dell'ammontare residuo dell'operazione.

Sarà possibile applicare riduzioni per iniziative di particolare significato e per operazioni individuate dai competenti organi societari. Nel caso di utilizzo della controgaranzia FEI – CIP2, della controgaranzia Fondo Centrale (L.662/96) o di controgaranzie istituzionali, la riduzione sarà almeno del 25%.

PER RICEZIONE – Data _____ Firma _____

FOGLIO INFORMATIVO

La quota di CAPITALE SOCIALE è **interamente rimborsabile** all'estinzione del finanziamento assistito dalla garanzia di Ascomfidi Lecco, secondo le modalità stabilite dagli artt. N. 2530, n. 2532, n. 2535 del codice Civile.

La commissione di garanzia è **esclusa da IVA** ai sensi dell'art. n. 4 del D.P.R. 633/72.

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA CONCESSA DA ASCOMFID LECCO

L'**ammissione a Socio** di Ascomfidi-Lecco è deliberata, in via esclusiva, dal Consiglio di Amministrazione.

La **concessione di garanzia** è deliberata, in via esclusiva, dal Consiglio di Amministrazione.

Recesso: il Socio ha diritto di recedere dal rapporto di garanzia, senza penalità e senza spese di chiusura. Il diritto di recesso può essere esercitato secondo il combinato disposto dei seguenti articoli di Legge e Statuto:

Codice Civile – Art. 2532 – Recesso del Socio.

Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo. **Il recesso non può essere parziale.**

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Codice Civile – Art. 2535 – Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente.

La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti nell'atto costitutivo. Salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. L'atto costitutivo può prevedere che, per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli 2545 quinquies e 2545 sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possa essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 14 (Recesso del socio)

Il socio può recedere dalla cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla Legge, nel caso di scioglimento o messa in liquidazione della società, tramite comunicazione inviata con missiva raccomandata o posta elettronica certificata all'organo amministrativo e solo se non ha in corso operazioni assistite dalla Cooperativa.

Può inoltre recedere il socio che non abbia più in essere finanziamenti o altre operazioni assistite da garanzie della cooperativa, il recesso può essere esercitato anche qualora la richiesta di finanziamento non abbia esito positivo o non venga perfezionata.

Il recesso non può essere parziale e non può essere esercitato ai sensi dell'art. 2530 c.c., prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella Cooperativa, salvo quanto previsto dal comma precedente.

Potranno essere valutate dal Consiglio di Amministrazione, ipotesi di recesso ulteriori da quelle previste dalla Legge e dallo Statuto.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa o con posta elettronica certificata.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio il quale, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi il Tribunale ai sensi della Legge.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio nel quale è stato accolto.

Art.15 (Esclusione)

L'esclusione del socio, oltre che nel caso previsto dall'articolo 2531 codice civile, (mancato pagamento della quota), può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dei competenti organi o del rapporto mutualistico;

- per perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa di cui all'art. 9 comma 2 del presente statuto.

- nei casi previsti dall'articolo 2286 del c.c.;

- nei casi previsti dall'articolo 2288 comma 1 del c.c.;

- per inadempienza nei confronti della cooperativa per il mancato rimborso delle somme da questa pagate, per escussione, agli Enti garantiti;

- per inadempienza, anche temporanea, degli impegni, assistiti dalla garanzia della cooperativa, assunti nei confronti degli Enti erogatori.

In questi ultimi 2 (due) casi l'esclusione potrà avere luogo se, trascorsi 30 (trenta) giorni dall'intimazione a rimuovere l'inadempienza fattagli a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, il socio si manterrà inadempiente.

L'esclusione deve essere deliberata dall'organo amministrativo e deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata al socio interessato.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'esclusione ha effetto dalla relativa annotazione sul libro soci.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art.17 (Liquidazione della quota – termini di decadenza – limitazioni del rimborso – responsabilità dei soci cessati)

In caso di perdita della qualità di socio la liquidazione della quota avverrà, a favore degli aventi diritto, sulla base del valore nominale, ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, ed al netto di eventuali posizioni debitorie del socio stesso esistenti, a qualsiasi titolo, nei confronti della cooperativa.

Il pagamento della quota liquidata deve avvenire entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata la perdita della qualità di socio.

L'organo amministrativo potrà, tuttavia, rimandare, ma non oltre il termine di 2 (due) anni, il rimborso, senza riconoscimento di interesse, ove accerti che i rimborsi stessi provocherebbero una diminuzione superiore al 20% (venti per cento) della consistenza complessiva del patrimonio sociale.

Le quote relative ai soci receduti od esclusi non rimosse entro il quinquennio dalla data della loro esigibilità, saranno considerate prescritte e verranno incamerate alla cooperativa.

La mancata richiesta della liquidazione e del rimborso della quota entro cinque anni dalla data della perdita della qualità di socio, farà venir meno, ex art. 2949 c.c., tale diritto; e la relativa quota verrà incamerata dalla Cooperativa.

Per quanto attiene la responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi si applica l'art. 2536 codice civile.

PER RICEZIONE – Data _____ Firma _____

PROCEDURE DI RECLAMO

Il Socio/Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami di Ascomfidi Lecco, a mezzo di:

- Lettera raccomandata A/R indirizzata a:
Fondo di Garanzia per il Credito al Commercio ed al Turismo Lecchese Soc. Coop. - Ufficio Reclami
Via Roma, 51 – 23900 Lecco (LC);
- E-mail indirizzata a: info@fondodigaranzialecco.it

L'Ufficio reclami deve rispondere entro 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo.

Se il Socio non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**¹⁾. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere ad Ascomfidi Lecco²⁾.

Ascomfidi Lecco mette a disposizione dei Soci ed Aspiranti Soci - presso i propri locali e sul proprio sito internet www.fondodigaranzialecco.it – le guide relative all'accesso all'ABF.

LEGENDA

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita MPMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti devono entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Debitore Principale: l'Impresa Socia. E' il soggetto economico che svolge una attività di impresa – secondo la normativa comunitaria - del quale il Confidi garantisce l'adempimento, verso l'Intermediario, del rimborso del finanziamento ottenuto ed assistito dalla garanzia di Ascomfidi Lecco.

Garante: è Ascomfidi Lecco che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Socio.

Coobbligati: Soci dell'Impresa, suoi esponenti o soggetti terzi, che prestano garanzia per il buon fine dell'operazione di finanziamento.

Offerta fuori Sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in un luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

¹⁾ Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

²⁾ Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'Arbitro Bancario e Finanziario e sottoscritto dal Socio, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Il Socio/Cliente riceverà comunicazione della decisione del collegio entro 30 giorni dalla relativa pronuncia.

PER RICEZIONE – Data _____ Firma _____